

ALLEGATO A

Criteri e requisiti generali per la formazione interna ed esterna e per la individuazione della capacità formativa interna delle aziende

- Si definisce formazione formale quella attuata attraverso un percorso formativo finalizzato a trasferire all'apprendista competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili ad acquisire adeguate capacità professionali e che produca esiti verificabili e certificabili ai sensi dell'art. 34 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/10 del 2 aprile 2010.
- Le ore di formazione formale, interne ed esterne all'azienda, non possono essere complessivamente inferiori a 120 l'anno e devono essere erogate nel corso del normale orario di lavoro. Qualora la formazione sia interamente erogata dall'azienda con l'assistenza di un ente bilaterale o di una struttura dallo stesso designata purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale per lo svolgimento di attività formativa, avvalendosi del contributo economico dell'ente in misura non inferiore al 50% dei relativi oneri, il numero di ore di formazione formale può essere ridotto fino a 80 ore.
- La formazione formale è erogata sulla scorta del piano formativo individuale redatto in conformità al profilo corrispondente del Repertorio formativo dell'apprendistato professionalizzante della Regione Campania.
- Gli organismi di formazione accreditati possono erogare formazione esterna anche all'interno dell'azienda, qualora quest'ultima rilasci autocertificazione della titolarità dei requisiti logistici previsti dalla vigente normativa ma non abbia la disponibilità, nel proprio organico, di professionalità in possesso dei requisiti necessari per l'erogazione diretta della formazione ovvero intenda comunque avvalersi delle competenze di un ente esterno.